

# **COMUNE DI BUSSOLENGO**

## **PROVINCIA DI VERONA**



# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 2 in data 29.11.2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.03.2022

# INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione .....	Pag. 3
Art. 2	Disciplina.....	Pag. 3
Art. 3	Determinazione dell'aliquota .....	Pag. 3
Art. 4	Soggetto attivo .....	Pag. 3
Art. 5	Soggetto passivo.....	Pag. 4
Art. 6	Esenzioni.....	Pag. 4
Art. 7	Versamento dell'Addizionale IRPEF.....	Pag. 4
Art. 8	Soggetti Responsabili.....	Pag. 4
Art. 9	Disposizione Finali .....	Pag. 4

## **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di applicazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 2 - Disciplina**

Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

## **Art. 3 - Determinazione dell'aliquota**

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2. A partire dall'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche viene variata e modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge di bilancio 2022, n. 234/2021 come segue:

a) fino a 15.000 euro	0,50%
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	0,60%
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	0,70%
d) oltre 50.000 euro	0,80%
3. L'aliquota di cui al punto 2) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione da parte del Consiglio Comunale.

## **Art. 4 - Soggetto attivo**

L'addizionale è dovuta al Comune di Bussolengo dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalle vigenti normative.

## **Art. 5 - Soggetto passivo**

L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

## **Art. 6 - Esenzioni**

Per quanto concerne l'addizionale di cui al presente regolamento non vengono stabilite soglie di esenzione, facoltà concessa all'Ente dalla normativa vigente.

## **Art. 7 - Versamento dell'Addizionale IRPEF**

Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della L. 27/12/2006 n. 296.

## **Art. 8 - Soggetti Responsabili**

Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario.

## **Art. 9 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2022.